Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Lunedì, 4 maggio 1925** **Numero 103**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Platone Kerjentseff, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste.

Roma, 2 maggio 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 778.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 515.

Modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali per le merci delle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Nella tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci delle Colonie italiane approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e modificata coi Regi decreti 11 marzo 1923, n. 873; 29 luglio 1923, n. 1908; 7 ottobre 1923, n. 2467; 23 marzo 1924, n. 644, e 23 marzo 1924, n. 645, sono aggiunte le seguenti voci:

N. d'ordine	Numero o lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata	Quantità annua da ammettere al trattamento di favore
					Quintali
12-*bis*	39	Zucchero	—	esente	10.000
		Sullo zucchero si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione (1).			
20-*bis*	125	Oli vegetali:			
		di cotone.	—	esente	10.000
		di ricino	—	esente	8.000
		di sesamo	—	esente	5.000
		Sugli oli di cotone, ricino e sesamo si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione.			

(1) La esenzione del dazio doganale è subordinata alla presentazione del certificato di origine e provenienza dello zucchero delle Colonie. Allo stesso zucchero, in quanto sia derivato dalla lavorazione della canna coltivata nelle dette Colonie, è inoltre, concesso un compenso per le maggiori spese di trasporto, e per quelle destinate alla intensificazione della coltivazione. Detto compenso è ragguagliato alla metà della sopratassa di fabbricazione per ogni quintale di zucchero importato e sarà corrisposto, entro i limiti del suindicato contingente, a mezzo di rimborso sulla sopratassa stessa nei modi e termini da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze sulla base degli elementi dimostrativi dello sviluppo della coltivazione della canna e degli oneri inerenti al trasporto della materia prima dal luogo di raccolta alla sede dell'opificio di lavorazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 2. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 779.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 516.

Autorizzazione agli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai consorzi di bonifica idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario;

Veduto il testo unico di leggi sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Veduta la legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni;

Vedute le leggi 25 luglio 1904, n. 523, e 13 luglio 1911, n. 774, sulle opere idrauliche;

Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1922, n. 1747, sui consorzi ed opere di irrigazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ai termini della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e gli istituti di credito agrario creati con legge speciale possono concedere mutui, anche mediante emissione di cartelle, a consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti, per i mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, dall'art. 78 della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453.

Ai detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Tali mutui possono essere concessi fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi ceduti, capitalizzati allo stesso saggio d'interesse del mutuo; ma non possono in nessun caso eccedere la metà del valore complessivo dei terreni consorziali, computato il valore delle opere di bonifica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 3. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 780.

REGIO DECRETO 29 marzo 1925, n. 513.

Tassa d'ingresso al Regio museo archeologico ed alla cripta degli scavi della Basilica di Aquileia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554, (serie 2ª);
Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso al Regio museo archeologico ed alla cripta degli scavi della Basilica di Aquileia sarà pagata una tassa unica di L. 2 sia dagli adulti, sia dai ragazzi.

Art. 2.

L'ingresso sarà gratuito nelle domeniche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 183. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 781.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 517.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di assistenza agli orfani di guerra, mutilati, combattenti e famiglie dei caduti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è istituito il capitolo n. 428-*bis*, con la denominazione: « Assegnazione straordinaria per spese varie di assistenza a favore degli orfani di guerra e delle associazioni di mutilati, combattenti e famiglie di caduti » e con lo stanziamento di L. 38,300.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 4. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 782.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 518.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, per contributo dello Stato nelle spese del Congresso per il commercio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200,000 per contributo dello Stato nelle spese del Congresso per il commercio. Tale somma viene inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 151-VII: « Contributo dello Stato nelle spese del Congresso per il commercio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 5. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **783**.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. **519**.

Assunzione dei vincitori del concorso per ottanta posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di personale ex-combattente e di personale avventizio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale della carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso per 80 posti di volontario nella suddetta carriera, indetto con decreto Ministeriale 10 maggio 1924.

I vincitori di detto concorso potranno ottenere la nomina in ruolo al grado di vice commissario aggiunto dopo compiuto il periodo di prova, a sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dopo che avranno avuto esecuzione nei limiti di cui sopra i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 6. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **784**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1925, n. **520**.

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 905;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1747;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2899;

Visti i Regi decreti-legge 1° maggio 1924, n. 770, e 28 dicembre 1924, n. 2294;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Ritenuta la necessità di riordinare completamente l'Amministrazione postale e telegrafica in base a norme più confacenti al carattere dell'Amministrazione stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato esercita per mezzo di una speciale Amministrazione i servizi delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

All'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presiede il Ministro per le comunicazioni, assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale.

I consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, e non possono essere rimossi, nè sospesi dall'ufficio che con decreto Reale motivato, su proposta dello stesso Ministro per le comunicazioni, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le comunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato (per i servizi postali e telegrafici) ed è composto di 7 consiglieri e cioè:

a) del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) di due funzionari scelti nel personale appartenente ai servizi postali e telegrafici;

c) di un consigliere di Stato e di un funzionario del Ministero delle finanze;

d) di due cittadini, scelti fra persone di comprovata capacità tecnica ed amministrativa.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) e *c*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Quelli di cui alla letera *d*) durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati; però, dopo il primo triennio si rinnovano per la metà mediante sorteggio, e, quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, il termine di decorrenza è prorogato al 1° gennaio successivo.

I consiglieri, appartenenti al personale dei servizi postali e telegrafici, continuano nel loro ufficio.

Per gli altri funzionari è in facoltà dei Ministri da cui dipendono di determinare, con propri decreti, il loro collocamento fuori ruolo, restando, però, anche in tal caso, il tempo trascorso nel nuovo ufficio computabile agli effetti della legge sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario da nominarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, scelto fra i funzionari dei servizi postali e telegrafici.

Art. 4.

Il direttore generale di cui al precedente art. 2 è classificato nel grado terzo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, col trattamento del grado stesso.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni di proporre la nomina per decreto Reale di non più di due vice-direttori generali, i quali coadiuvano il direttore generale e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; essi sono classificati al grado quarto dell'ordinamento gerarchico suddetto.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni e di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stabilite le indennità del direttore generale, dei vice-direttori generali e dei consiglieri di amministrazione, e del personale addetto alla segreteria.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni settimana.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque consiglieri, oltre il presidente, e per la validità dei pareri, la maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello di chi presiede il Consiglio.

Art. 6.

La carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi non può essere conferita a chi sia proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società o ditte, che siano od entrino in rapporti di affari con l'Amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere sentito sulle seguenti materie:

1° provvedimenti riguardanti le tariffe e le franchigie;

2° progetti di regolamenti interessanti l'Amministrazione;

3° convenzioni riguardanti le concessioni all'industria privata di servizi o di parte dei servizi stessi, le dichiarazioni di monopolio, l'assunzione di servizi gestiti dalla industria privata;

4° progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;

5° ripartizione, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, dei fondi stanziati in bilancio od autorizzati con leggi speciali;

6° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo superi le L. 100,000, ed a trattativa privata quando l'importo superi le L. 50,000; e relative variazioni;

7° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 30,000;

8° istituzioni di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 50,000;

9° transazione di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 20,000, e condono di multe;

10° ordinamenti dei servizi; piante organiche del personale e relative modificazioni;

11° norme riguardanti il reclutamento ed il trattamento del personale;

12° determinazione o modificazione degli assegni quantitativi del personale ai vari servizi ed uffici;

13° norme e tariffe per la esecuzione di lavori a cottimo e concessione di sussidi e premi di operosità al personale quando eccedano i limiti di competenza del direttore generale, che saranno stabiliti dal regolamento;

14° norme generali concernenti l'organizzazione e la gestione dei singoli servizi e le relative modificazioni;

15° norme riguardanti la pubblicità nei locali e sugli stampati in uso dell'Amministrazione, od in qualsiasi altro modo eseguita;

16° autorizzazioni di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo presunto superi la somma di L. 50,000;

17° schemi e tipi di capitolati di oneri per contratti di trasporto, di recapito, di forniture di materiali o per imprese di costruzioni o di manutenzione;

18° convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni estere;

19° istituzione, modificazione, soppressione di ricevitorie postali e telegrafiche;

20° tutti gli altri argomenti riguardanti il buon andamento dell'Amministrazione, che, a richiesta del Ministro, siano deferiti all'esame del Consiglio stesso.

Nei casi di cui ai numeri 6°, 7° e 9° il parere del Consiglio di amministrazione sostituisce quello del Consiglio di Stato ad ogni effetto di legge.

Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato.

Per lo studio delle questioni di speciale importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, particolari Commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio secondo le conclusioni adottate.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione debbono portare il visto del Ministro, qualora le adunanze stesse non siano state da lui presiedute.

Art. 8.

Per tutto quanto non sia da sottoporre, giusta il precedente art. 7, al parere del Consiglio di amministrazione, provvede il direttore generale.

Art. 9.

Il direttore generale presenta al Ministro per le comunicazioni, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento della azienda durante il precedente anno finanziario.

Art. 10.

La Commissione tecnico-legale istituita col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, è soppressa.

Art. 11.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi comprende un organo centrale e organi periferici.

Art. 12.

L'organo centrale è costituito dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, che ha la sede in Roma.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto alla ripartizione della Direzione generale in servizi, dei servizi in divisioni, delle divisioni in sezioni, e, ove occorra, delle sezioni in uffici.

L'Istituto superiore, preposto alla esecuzione di studi, esperimenti e ricerche di carattere tecnico-economico nello

interesse dei servizi, ai collaudi del materiale ed alla istruzione tecnica e professionale del personale, è alla dipendenza della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

All'ordinamento del detto Istituto si provvederà con decreto del Ministro per le comunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono i seguenti:

a) Direzioni provinciali di prima, seconda e terza classe;

b) Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche;

c) Uffici principali;

d) Uffici secondari.

e) Ricevitorie;

f) Collettorie;

g) Agenzie.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni sarà provveduto alla divisione in classi delle Direzioni provinciali ed alla determinazione delle sedi e delle circoscrizioni dei Circoli delle costruzioni, nonchè alle eventuali relative modifiche.

Art. 14.

Gli uffici della ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni, adibiti ai servizi postali e telegrafici, cessano di appartenere al Ministero delle finanze e sono trasferiti alla dipendenza della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Il personale addetto a tali uffici in servizio alla pubblicazione del presente decreto farà passaggio nei ruoli della Direzione generale dei servizi postali e telegrafici al 1° luglio 1925.

Il personale appartenente al ruolo transitorio di cui all'art. 14 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, sarà trasferito nei detti ruoli anche se non trovisi assegnato agli uffici suindicati.

Le norme per l'attuazione degli indicati passaggi di ruolo saranno stabilite nel decreto Reale di cui all'art. 22 del presente decreto.

Il collocamento del personale contemplato dal presente articolo nei ruoli della Direzione generale sarà disposto con provvedimento ministeriale su parere del Consiglio di amministrazione. Contro il provvedimento ministeriale è ammesso soltanto il ricorso alla Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I ruoli organici della Direzione generale delle poste e dei telegrafi saranno aumentati, per ogni grado, di tanti posti quanti sono i funzionari che per effetto del presente decreto faranno passaggio al Ministero delle comunicazioni. Conseguentemente i ruoli organici delle ragionerie centrali saranno ridotti di altrettanti posti, nei rispettivi gradi, quanti sono gli impiegati trasferiti nel detto Ministero.

Fino a quando non abbia avuto effetto il passaggio nei ruoli suddetti, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale di cui al presente articolo resta a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 15.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi raccoglie, per mezzo delle proprie casse, gli introiti dell'esercizio e tutti gli altri proventi ordinari e straordinari, e provvede al pagamento delle spese nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Il regolamento determina a chi spetti la facoltà di emettere i titoli di pagamento.

Per gli assegni di quiescenza al personale il pagamento continuerà ad essere disposto ed effettuato nei modi attualmente in vigore.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alla tesoreria dello Stato in conto corrente.

Mensilmente l'Amministrazione informa il Ministro per le finanze sull'andamento degli introiti e delle spese e sulle conseguenti previsioni pel versamento dell'avanzo netto della gestione al Tesoro.

Art. 16.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Il regolamento per l'esecuzione del presente decreto stabilirà le norme per il funzionamento di detto ufficio.

La ragioneria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese ed al riscontro sulle entrate, sulla regolarità dei documenti concernenti le spese e le relative contabilità, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e sugli inventari.

Art. 17.

I funzionari di cui al precedente art. 15, e in genere tutti coloro che sono incaricati del maneggio di valori o della custodia dei materiali, o che disimpegnano funzioni di riscontro contabili, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 18.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo, quando per l'assoluta urgenza di provvedere alla sicurezza o regolarità del servizio non sia consentito l'indugio dei pubblici incanti o della licitazione privata.

E' applicabile all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni del presente decreto.

Nulla è innovato per quanto si riferisce ai servizi eseguiti per conto della Direzione generale del tesoro e della Cassa depositi e prestiti ed ai servizi attribuiti al Provveditorato generale dello Stato.

Art. 19.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, emanerà le norme per la esecuzione dell'inventario del materiale mobile ed immobile affidato alla speciale amministrazione delle poste e dei telegrafi per stabilire la consistenza patrimoniale dell'azienda.

L'inventario sarà successivamente tenuto al corrente con le variazioni derivanti al patrimonio per effetto della gestione.

Il conto patrimoniale dell'azienda sarà presentato al Parlamento, in allegato al conto patrimoniale dello Stato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27.

Art. 20.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Sarà unito al conto consuntivo un conto economico per ogni ramo di servizio e un conto economico per tutta l'azienda.

Il bilancio è diviso in parte ordinaria ed in parte straordinaria. La parte ordinaria comprende le entrate e le spese di carattere normale dipendenti dall'esercizio dei servizi. Nella parte straordinaria sono inscritte le entrate, comprese le quote prelevabili dai prodotti dell'esercizio, destinate allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti e le spese corrispondenti, nonchè ogni altra entrata o spesa che abbia effetto sulla consistenza patrimoniale o che comunque non dipenda dall'esercizio.

Art. 21.

E' istituito un fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, formato da assegnazioni annue dell'1 % sui prodotti lordi dell'esercizio. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di quindici milioni, salvo a ristabilirle, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo sono fatte per decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Art. 22.

Con decreto Reale, da emanarsi sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sono stabilite le piante organiche del personale di ruolo e la distribuzione di esso nei singoli ruoli.

Al personale predetto si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto non siano contrarie al presente decreto.

Le attribuzioni riservate dal citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al Consiglio di amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 11 del decreto medesimo, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 23.

In via temporanea, fino a quando non si sia diversamente provveduto, è affidata all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi anche la gestione dei servizi dei telefoni, ai quali si intendono estese le disposizioni del presente decreto.

Art. 24.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 il bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, secondo le norme di cui al precedente art. 20, sarà stabilito con decreto Reale, sulla proposta dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni, fermi, nel complesso, gli stanziamenti di entrata e di spesa, quali risultino per i servizi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, saranno assegnati ai capitoli del bilancio, formato ai sensi del precedente comma, i fondi disponibili per residui passivi, concernenti i servizi di cui sopra, al 30 giugno 1925.

Art. 25.

Nelle vertenze che interessano l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative, residenti a Roma, il Ministero delle comunicazioni ad ogni effetto giuridico verso i terzi è rappresentato dal Ministro.

La rappresentanza del Ministero delle comunicazioni spetta ai direttori provinciali nelle cause che interessano l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascuna Direzione provinciale.

Il patrocinio legale è affidato alla Avvocatura generale erariale.

Art. 26.

I posti di direttore generale di cui alla tabella n. 51 dell'allegato II, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, sono soppressi.

Art. 27.

Con regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto e le disposizioni di coordinamento e di complemento eventualmente occorrenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con il presente decreto.

Fino a quando non sia emanato il regolamento di cui al primo comma del presente articolo, si applicano gli ordinamenti attualmente in vigore con le varianti che risultano dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 24 che hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 29.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° maggio 1925.
Atti del Governo registro 236, foglio 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 785.

REGIO DECRETO 18 marzo 1925, n. 484.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Alfredo Romizi, presso la Regia università di Roma.

N. 484. R. decreto 18 marzo 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche allo statuto della Fondazione Alfredo Romizi, presso la Regia università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1925.

Approvazione delle nuove tariffe di assicurazione adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'assicurazione di una nuova tariffa popolare di capitale differito speciale;

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Decreta:

Sono approvate la tariffa *E* e le relative condizioni di polizza, adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 1925, per l'assicurazione senza visita medica a premi mensili di un capitale pagabile al termine stabilito, in caso di vita dell'assicurato, o, in caso di premorienza, di una quota di detto capitale, determinata in base al rapporto del numero dei premi pagati a quello dei premi previsti, pagabile alla morte dell'assicurato medesimo.

Roma, addì 30 aprile 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	96092	1,250 —	Vigna Flavia di *Angelo-Giuseppe*, moglie di Salteri Giuseppe, dom. a Milano.	Vigna Flavia di *Giuseppe*, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	765155	178.50	*Sonzogno* Luigi di Giovanni, dom. in Casarza Ligure (Genova).	*Sonzogni* Luigi di Giovanni, dom. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 3ª emissione	661 662 663	Cap. 17,900 — » 3,700 — » 50,000 —	Pomarini *Ebe* ed *Edvige* fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Bonini *Caterina*, ved. Pomarini. Il primo buono è con usufr. a Bonini *Caterina* fu Giovanni, ved. Pomarini.	Pomarini *Lucia* ed *Edilia-Adria-Maria* fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Bonini *Otilia-Caterina* in Pomarini. Il primo buono è con usufrutto a Bonini *Otilia-Caterina* fu Giovanni, ved. Pomarini.
Cons. 5 %	233192	400 —	*Melchieri Benedetto* di Pietro, dom. a Monte di Villa (Lucca).	*Benedetti Giovanni-Melchiade* fu Pietro, domiciliato in *Borgo a Mozzano* (Lucca).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro triennale 11ª emissione	50	Cap. 25,200 —	*Guglieri* Ida fu Francesco, moglie di Pallastrelli Giovanni, vincolata.	*Gulieri* Ida fu Francesco, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	284621	30 —	Cossu Giovanna-Maria fu Antonio *e Falchi Maria-Grazia di Salvatore, minori*, sotto la tutela di Falchi Giuseppe, dom. a Sassari.	Cossu Giovanna-Maria fu Antonio, *minore* sotto la tutela di Falchi Giuseppe, dom. a Sassari.
»	284622	30 —	Cossu Salvatorica fu Antonio *e Falchi Maria-Grazia di Salvatore, minori*, sotto la tutela di *Falchi Giuseppe*, dom. a Sassari	Cossu Salvatorica fu Antonio, *minore*, sotto la tutela di *Cossu Costantino fu Giuseppe*, dom a Sassari.
»	284623	30 —	Cossu Giuseppe fu Antonio *e Falchi Maria-Grazia di Salvatore, minori*, sotto la tutela di *Falchi Giuseppe*, dom. a Sassari	Cossu Giuseppe fu Antonio, *minore*, sotto la tutela di *Cossu Costantino fu Giuseppe*, dom. a Sassari.
»	284308	135 —	Allegro Gennaro e Rachele fu Michele, minori, sotto la patria potestà della madre *Esposito* Teresa di *Salvatore*, vedova di Allegro Michele, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a *Esposito* Teresa di *Salvatore*, vedova di Allegro Michele, dom. a Napoli.	Allegro Gennaro e Rachele fu Michele, minori, sotto la patria potestà della madre *d'Esposito* Teresa di *Raffaele*, vedova di Allegro Michele, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a *d'Esposito* Teresa di *Raffaele*, vedova di Allegro Michele, dom. a Napoli.
3.50 %	349275	140 —	Modena *Ilde* fu Benedetto, *nubile* dom. a Modena.	Modena *Elide detta Ilde* fu Benedetto, *minore, sotto la tutela di Modena Mosè fu Leone*, dom. a Modena.
»	395783	10.50	Intestata come la precedente.	Modena *Elide detta Ilde* fu Benedetto, *minore, sotto la tutela di Padovani Arnoldo, fu Benedetto*, dom. a Modena.
Cons. 5 %	169577	2,055 —	Tomaselli Augusta e Rosaria di Aristotile minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli con usufr. vital congiuntamente ai coniugi *Leoni* Adele fu Achille e De Biase Pasquale fu Luigi e a De Biase Maria di Pasquale, moglie di Tomaselli Aristotile, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi *Leone* Adele ecc. come contro.
3.50 %	521501	105 —	De Biase Maria di Pasquale, minore, emancipata sotto la curatela del marito Tomaselli Aristotile di Augusto e figli nascituri dal detto Pasquale De Biase fu Luigi, domiciliato in Napoli; con usufr. vital congiuntamente ai coniugi Pasquale De Biase fu Luigi e Adele *Leoni* fu Achille, domiciliato a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio conguntamente ai coniugi Pasquale De Biase fu Luigi e Adele *Leone* fu Achille, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	124002	130 —	*Petruccelli* Domenico di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Moliterno (Potenza).	*Petrocelli* Domenico di Vincenzo, minore, ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	366879	50 —	Bonanno-Gagliano *Angela* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Gagliano Angela di Angelo, vedova Bonanno, dom. a Cerami (Catania).	Bonanno-Gagliano *Antonina* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre, ecc. come contro.
» »	255398 278027	100 — 75 —	Regalzi *Lena* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alessandria.	Regalzi *Antonia-Maddalena detta Lena* di Carlo, ecc. come contro.
» »	209299 312262	65 — 50 —	*Graziano Sara* di Tommaso, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	*Graziano-Streva Rosaria* di Tommaso, minore, ecc. come contro.
» » »	379725 379726 379727	100 — 415 — 135 —	Riccio Carlo fu Maurizio, minore, sotto la patria potestà della madre *Arnisano* Santina fu Francesco, vedova Riccio, dom. a Villafranca d'Asti (Alessandria). La terza rendita è con usufrutto vitalizio ad *Arnisano* Santina fu Francesco, vedova di Riccio Maurizio, dom. in Villafranca d'Asti (Alessandria).	Riccio Carlo fu Maurizio, minore, sotto la patria potestà della madre *Amisano* Santina fu Francesco ecc. come contro. La terza intestazione è con usufrutto vitalizio ad *Amisano* Santina fu Francesco vedova ecc. come contro.
»	355964	1,500 —	Buonora *Irene* fu Alfonso minore, sotto la tutela di Buonora Giuseppe fu Francesco, dom. a Capaccio (Salerno).	Buonora *Maria-Irene* fu Alfonso, minore, ecc. come contro.
P. N. 5 %	20694	50 —	Ghiringhelli *Carlo* fu Edoardo, minore, sotto la tutela di Verga Ambrogio fu Giuseppe, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Lugli Vittorio Andrea.	Ghiringhelli *Edoardo* fu Edoardo, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	250331	6,500 —	Marinelli Anna-Maria e Cesarina fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Gigli *Luisa* fu Antonio, vedova Marinelli, dom. in Cento (Ferrara); con usufrutto vitalizio a Gigli *Luisa* fu Antonio, vedova di Marinelli Cesare, dom. in Cento (Ferrara).	Marinelli Anna-Maria e Cesarina fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Gigli *Luigia-Ermelinda-Maria* fu Antonio, dom. a Cento (Ferrara); con usufrutto vitalizio e Gigli *Luigia-Ermelinda-Maria* fu Antonio, vedova ecc. come contro.
3.50 %	157141	350 —	*Granozzi Orsolina* di Giuseppe, moglie di Tambuscio Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata.	*Granozzo Orsola* di Giuseppe, moglie di Tambuscio Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata.
» »	387536 389920	52.50 21 —	*Granozzi* Orsola di Giuseppe, moglie di Tambuscio Giuseppe, dom. a Palermo.	*Granozzo* Orsola di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
» » » » »	428167 543833 657987 671950 671951	35 — 35 — 17.50 87.50 175 —	*Granozzi* Orsola di Giuseppe, vedova di Tambuscio Giuseppe, dom. a Palermo.	*Granozzo* Orsola di Giuseppe, vedova ecc. come contro.
»	157142	140 —	Tambuscio Giuseppe fu Salvatore dom. a Palermo; sottoposta ad ipoteca a favore di *Granozzi* Orsolina di Giuseppe ecc.	Tambuscio Giuseppe fu Salvatore dom. a Palermo; sottoposta ad ipoteca a favore di *Granozzo* Orsolina di Giuseppe, ecc.
»	444311	122.50	Tambuscio Maria fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Granozzi* Orsola di Giuseppe, vedova Tambuscio; con usufrutto vitalizio a *Granozzi* Orsola di Giuseppe, ecc.	Tambuscio Maria fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Granozzo* Orsola di Giuseppe, vedova Tambuscio; con usufrutto vitalizio a *Granozzo* Orsola di Giuseppe, ecc.
Cons. 5 %	197013	6,765 —	Tacoli Maria-*Luisa* e Isabella di Flavio, minori, sotto a patria potestà del padre, domiciliato a Modena.	Tacoli Maria-*Luigia* e Isabella di Flavio, minori, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	197014	3000 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Martinelli Rita fu Silvestro, moglie di Giovanardi Flaminio, dom. a Modena.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio, come contro.
»	197015	2250 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Tacoli Flavio di Luigi, dom. a Modena.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio, come contro.
3.50 % mista » » » »	3971 3912 4962 1852 1803	70 — 70 — 35 — 17.50 17.50	Vitelli *Angelino* fu Gabriele, nubile, dom. a Cusano Mutri (Benevento).	Vitelli *Maria-Angelica* fu Gabriele, nubile, dom. a Cusano Mutri (Benevento).
3.50 %	272304	10.50	*Tonelli* Anna e Domenica di Bernardo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Trinità (Cuneo).	*Tonello* Anna e Domenica di Bernardo, minori, ecc. come contro.
5 % » » »	271493 271494 271495 271496	125 — 125 — 125 — 125 —	Filippi Concetta Id. Fausta Id. Isaia Id. Battista fu Antonio, minori, *sotto la tutela di Bonaldi Italo* fu *Giovanni*, domicil. a Verdello (Bergamo).	Filippi Concetta Id. Fausta Id. Isaia Id. Battista fu Antonio, minori, *sotto la patria potestà della madre Gatti Maria*, fu Batt. ved. Filippi, ecc.
»	195687	60 —	Caltabiano Giuseppe fu Alfio, minore, sotto la patria potestà della madre Marcellino *Nunziata*, vedova di Caltabiano Alfio, dom. a Giarre (Catania).	Caltabiano Giuseppe fu Alfio, minore, sotto la patria potestà della madre Marcellino *Nunzia*, vedova, ecc. come contro.
»	112710	225 —	Caltabiano Francesco e Giuseppe fu Alfio, minori, ecc. come la precedente.	Caltabiano Francesco e Giuseppe fu Alfio, minori, ecc. come la precedente.
» »	144320 144322	70 — 65 —	Panizza Lina Id. Bruno di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Maino Emilia fu *Paolo*, vedova di Colombo Giovanni, dom. a Milano.	Panizza Lina Id. Bruno di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Maino Emilia fu *Antonietta*, ved. ecc. come contro.
»	96314	395 —	Callero *Maria* ed Antonio di *Luigi-Pilade*, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Savignone (Genova).	Callero *Giuseppina-Carlotta-Maria-Iolanda* ed Antonio di *Pilade* minori, ecc. come contro..
P. N. 5 % »	25871 25178	25 — 15 —	Longoni *Lina*, Renato e Anita fu Antonio, minori, i primi due sotto la patria potestà della madre Legnari Matilde fu Ferdinando vedova di Longoni Antonio, la terza, minore emancipata sotto la curatela del marito Della Beffa Arturo-Emilio fu Francesco, dom. a Sondrio, quali eredi indivisi del detto loro parde; con usufrutto vitalizio alla madre Legnari Matilde.	Longoni *Evelina*, Renato e Anita fu Antonio, minori, ecc. come contro.
5 %	203797	225 —	Tessarolo *Maria-Sofia* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bartolomei Virginia fu Antonio, vedova di Tessarolo Angelo, dom. a Bassano Veneto (Vicenza).	Tessarolo *Sofia-Maria* fu Angelo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito publico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 aprile 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ruoli di anzianità.

IL MINISTRO AD INTERIM

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, rende noto che è stato pubblicato l'Annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1925, contenente i ruoli di anzianità dei personali civili dell'Amministrazione della guerra secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Roma, 30 aprile 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 95

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 1° maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 66	Belgio	123 81
Londra	117 939	Olanda	9 785
Svizzera	472 18	Pesos oro	21 40
Spagna	356 08	Pesos carta	9 41
Berlino	5 79	New-York	24 351
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	123 50
Praga	72 50	Belgrado	39 25
Dollaro canadese	24 35	Budapest	0 0339
Romania	10 90	Oro	469 86

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 55
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 50
	5.00 % netto	97 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 55

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a posti di notaro vacanti.

AVVERTENZA.

Si porta a conoscenza degli interessati che nelle istruzioni annesse al bando di concorso per la provvista di posti notarili vacanti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile u. s. n. 91 venne omessa la parte che segue:

Si avverte che le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della bolletta comprovante l'eseguito pagamento, in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari entro il termine utile dei 40 giorni prefisso per la presentazione delle domande stesse, della tassa di concorso richiesta dall'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 e contenente la indicazione del concorso o dei concorsi a cui si riferisce.

Tale tassa è di L. 50 per coloro che prendono parte ad un solo concorso e di L. 30 per ciascun posto per quelli che prendono parte a più concorsi, contemporaneamente pubblicati col presente avviso.

Nelle domande di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante. I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera in cui sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio Istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « Coltivazioni speciali » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 giugno 1925 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto sui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*); *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 31 ottobre 1924.

Il direttore: A. MENOZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.